



Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale

## ACCORDO INTERISTITUZIONALE

### TRA

il **CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO** (di seguito denominato CNEL) con sede legale in Roma, Viale David Lubin, 2 00192 (codice fiscale 80198830582) nella persona del Presidente, Prof. Renato Brunetta, domiciliato per la carica presso la suindicata sede;

### E

il **GARANTE NAZIONALE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE** (di seguito denominata GARANTE) con sede legale in Roma, Via di San Francesco di Sales, 34 (codice fiscale 97908230580) nella persona del Presidente del Collegio, Prof. Felice Maurizio D'Ettore, domiciliato per la carica presso la suindicata sede;

**PREMESSO** che il CNEL è organo di rilievo costituzionale e luogo di rappresentanza delle forze datoriali, sindacali e del terzo settore che ha, tra le altre, la funzione di prestare consulenza al Parlamento e al Governo nelle materie economiche e sociali, ai sensi dell'articolo 99 della Costituzione e svolge attività di analisi, confronto e condivisione di studi, ricerche e progetti;

**PREMESSO** che l'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2013, n. 146, ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale conferendogli una serie di attribuzioni e funzioni, ivi incluse forme di coordinamento della rete dei garanti territoriali;



Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale

**CONSIDERATO** che in data 13 giugno 2023 il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ha sottoscritto con il Ministero della Giustizia un accordo interistituzionale finalizzato alla promozione del lavoro penitenziario come strumento di reinserimento sociale e di riduzione della recidiva, mediante una collaborazione orientata a diffondere le condizioni per un lavoro penitenziario formativo e professionalizzante, finalizzato all'utilizzo proficuo del tempo della reclusione e all'accrescimento delle competenze personali dei soggetti reclusi; l'Accordo in questione prevede tra l'altro che il CNEL e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia:

- individuino e analizzino le criticità operative del lavoro svolto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, per agevolarne l'operatività;
- collaborino nel diffondere, favorire e semplificare le modalità di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi offerte ai ristretti dalle organizzazioni datoriali e del Terzo Settore e nel contribuire all'evoluzione del quadro normativo e giuridico nel rispetto dell'esigenza di favorire il processo di reinserimento sociale dei ristretti, ed in particolare nel valutare le necessarie modifiche alla legge 193/2000 recante "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti", cosiddetta "Legge Smuraglia";
- valutino l'implementazione di modalità di certificazione del lavoro svolto all'interno degli Istituti penitenziari per attestare le competenze spendibili nel mondo del lavoro e l'incremento dei percorsi di formazione anche universitaria e riqualificazione professionale a favore dei detenuti e internati;
- collaborino nella valutazione di percorsi volti a riconoscere e valorizzare il ruolo del personale dell'Amministrazione penitenziaria nello svolgimento dell'attività lavorativa dei ristretti;



Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale

**CONSIDERATO** inoltre che nell'ambito delle funzioni attribuite al CNEL, acquista particolare e specifica rilevanza l'Organismo nazionale di coordinamento delle politiche di integrazione degli stranieri (ONC) istituito presso il CNEL dall'art. 42, comma 3, del D.lgs. 286/1998 recante *"Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*, cui compete, tra l'altro e a titolo non esclusivo, lo svolgimento di compiti di studio e la promozione di attività di inclusione, anche al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri;

**ATTESA** la comune volontà manifestata dalle Parti di avviare una collaborazione reciproca per promuovere e ottimizzare in maniera sistematica, sinergica e convergente le rispettive competenze ed attività in materia di persone private della libertà personale e di persone migranti, programmando, anche attraverso la Rete dei Garanti territoriali, azioni di sistema e progetti innovativi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone in esecuzione penale e quelle in uscita dalle carceri;

**VISTO** il Programma di attività per la XI Consiliatura adottato dal CNEL nella seduta dell'Assemblea del 22 novembre u.s., nonché il Programma annuale per il 2024 corredato dai relativi cronoprogrammi adottati dall'Assemblea nella seduta del 25 gennaio u.s.;

**RICHIAMATO** quanto previsto dall'art. 39 del *"Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure"*, secondo il quale, in relazione al programma di attività, possono essere stipulati dal CNEL accordi interistituzionali ai sensi dell' art. 15 della legge del 7 agosto 1990, n. 24, e contratti di servizio ai sensi del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni,





Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale

prevedendo altresì l'eventuale conferimento di premi nazionali e altri attestati di benemerenzza ad eccellenze del sistema produttivo e del lavoro;

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

### **PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROTOCOLLO**

### **LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

1. anche con riferimento all'attuazione dell'accordo interistituzionale in atto tra CNEL e Ministero della Giustizia, le Parti assumono il compito di collaborare reciprocamente in relazione all'istituzione presso il CNEL e al relativo funzionamento di un "segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa", in grado di interagire con tutte le parti sociali – datoriali, sindacali e del terzo settore – mettendo a sistema le relative reti organizzative di prossimità capillarmente ramificate sull'intero territorio nazionale;
2. con riferimento all'Organismo nazionale di coordinamento delle politiche di integrazione degli stranieri (ONC) istituito presso il CNEL dall'art. 42, comma 3, del D.lgs. 286/1998 recante *"Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*, le Parti assumono il compito di collaborare reciprocamente in relazione alle persone straniere in regime di detenzione o private della libertà personale;
3. potranno costituire altresì oggetto di collaborazione tra le Parti ulteriori temi, progettualità e attività di comune interesse comunque rientranti nei compiti istituzionali e nelle attribuzioni conferite dalla normativa vigente, purché condivisi e formalizzati congiuntamente dai rispettivi Presidenti;



Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale

4. gli esiti e i materiali derivanti dall'attuazione del presente accordo potranno confluire, previo concorde parere espresso dalle Parti, nella Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini demandata al CNEL ai sensi dell'articolo 19 bis, lettera a), della Legge 936/1986, così come nella Relazione annuale del Garante al Parlamento;
5. il CNEL e il Garante, nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, si avvarranno di risorse proprie ovvero di esperti di comprovata esperienza, attivando, ove necessario, gruppi di lavoro ad hoc composti da rappresentanti del CNEL e del Garante, nonché da soggetti in possesso di specifica esperienza, provenienti da università, fondazioni, enti di ricerca o istituzioni;
6. il presente Accordo rimane in vigore per tutta la durata dei rispettivi Organi; ciascuna delle Parti può richiederne la risoluzione anticipata previa formale comunicazione all'altra Parte;
7. dall'attuazione del presente Accordo non derivano, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri per le Parti.

Roma,

Prof. Renato Brunetta

Prof. Felice Maurizio D'Ettore